CAMERA DEI DEPUTATI N. 842

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARGANI

Presentata il 15 novembre 1983

Provvedimenti per il riassetto degli archivi notarili

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'amministrazione degli archivi notarili è disciplinata da una normativa speciale che per altro è stata mantenuta aderente ai principi fissati per l'amministrazione dello Stato in generale, ove non siano emerse particolari esigenze.

In ossequio a tale linea si è in genere provveduto, a fronte di modifiche della normativa generale, ad adeguare conseguentemente quella speciale.

Si rende ora indispensabile intervenire con urgenza per modificare la durata in carica dei membri del Consiglio di amministrazione degli archivi notarili composto da membri di diritto, da membri scelti dal Ministro di grazia e giustizia e da rappresentanti del personale. Questi ultimi, in base ad una recente norma di carattere generale (legge 22 gennaio 1982, n. 8), applicabile però anche ai Consigli di amministrazione disciplinati da normative speciali, durano in carica quattro anni; i membri di nomina ministeriale continuano invece a durare in carica solo due anni, in base alla normativa speciale per gli archivi notarili.

Si rende pertanto urgente, al fine di mantenere l'omogeneità del Consiglio, modificare in eguale direzione anche la normativa speciale elevando a quattro anni la durata in carica dei membri di nomina ministeriale.

Si ritiene, inoltre, necessario riportare al valore corrente l'importo di alcuni diritti e tasse, che l'amministrazione percepisce direttamente nell'ambito della propria autonomia finanziaria ed intervenire sul ruolo organico che, stabilito con legge 28 luglio 1961, n. 723, è assolutamente inadeguato alle attuali esigenze dell'amministrazione ed alla molteplicità dei compiti che essa è chiamata a svolgere.

Il continuo progressivo incremento, nell'ultimo trentennio, dei rapporti contrattuali ha comportato un corrispondente aumento dell'attività degli archivi notarili, per cui il personale attualmente in

servizio non riesce più a svolgere i compiti ad esso affidati, come è stato ripetutamente rilevato nella relazione al Parlamento sullo stato dell'amministrazione.

Il personale dell'amministrazione degli archivi notarili, che è distribuito tra l'ufficio centrale, cento archivi distrettuali e cinque ispettori circoscrizionali, provvede al controllo dell'attività notarile (disamina degli estratti repertoriali, ispezioni biennali agli atti dei notai in esercizio, ispezioni straordinarie, verificazioni, ecc.); alla conservazione degli atti dei notai cessati dall'esercizio o trasferiti ad altro distretto; al rilascio delle relative copie, alla prosecuzione, entro precisi limiti, dell'opera di tali professionisti, alla riscossione dei proventi (tasse) con i quali sopperisce alle proprie necessità; alla riscossione dei contributi dovuti dai notai al loro ente di previdenza, la Cassa nazionale del notariato; alla vigilanza su circa 150 archivi mandamentali, appartenenti all'amministrazione comunale; all'amministrazione del proprio personale e del proprio patrimonio, mobiliare ed immobiliare. Per la particolare struttura dell'amministrazione, infatti, ciascun archivio deve provvedere alla liquidazione, ordinazione e pagamento degli stipendi, delle pensioni e di ogni altra spesa per forniture e somministrazioni necessarie all'andamento dell'ufficio; pertanto il conservatore oltre che funzionario ispettore e pubblico depositario è altresì agente delle riscossioni e funzionario delegato.

Inoltre, con la legge 25 maggio 1981, n. 307, che ha istituito presso l'ufficio centrale il registro generale dei testamenti sono aumentati gli adempimenti a carico del personale senza alcuna variazione di organico: è stato quindi, necessario aumentare la dotazione dell'ufficio centrale a scapito degli uffici periferici.

Per avere una chiara visione del fenomeno basta infatti considerare che il totale delle riscossioni dell'amministrazione per l'anno finanziario 1960-1961 è stato di lire 6.213.578.028 e per l'anno finanziario 1982 è stato di lire 96.525.210.614; che il totale dei rogiti è stato nel 1960 di n. 9.331.469 e nel 1982 di n. 16.143.743; che nel 1961 vi erano 3.807 notai in servizio mentre oggi sono 4.932.

La necessità di far fronte alle molteplici incombenze anche contabili, conseguenza degli indirizzi di decentramento amministrativo, ha comportato un grave scadimento della fondamentale delicata funzione di controllo sull'attività notarile. Tale fenomeno è particolarmente accentuato nei grossi agglomerati urbani ove è maggiormente concentrata l'attività negoziale: nei soli distretti notarili di Roma, Milano, Napoli e Torino (i cui archivi sono diretti da un sovrintendente) si svolge oltre il 30 per cento dell'attività negoziale dell'intero territorio nazionale. Non è possibile concentrare però in tali archivi un adeguato numero di conservatori (funzionari direttivi, ai quali sono conferibili le funzioni ispettive): l'attuale dotazione organica di tale carriera, detratti i posti assegnati all'ufficio centrale ed agli ispettori, è di solo 144 unità da distribuire in 100 archivi.

Le ispezioni periodiche, che, ai sensi dell'articolo 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dell'articolo 250 del regio decreto 10 ottobre 1914, n. 1326, dovrebbero effettuarsi entro il primo semestre di ogni anno, si protraggono sistematicamente al secondo semestre, suscitando tra l'altro le lamentele della classe notarile che per lunghi periodi viene privata dei protocolli relativi al biennio in ispezione.

Per eliminare tali gravi disfunzioni e ricondurre a condizioni accettabili l'importante funzione ispettiva, è indispensabile che venga almeno raddoppiato il numero degli impiegati direttivi assegnati ai più importanti archivi (nel 1961 nell'archivio di Roma erano previsti 6 funzionari direttivi mentre al distretto erano assegnati 138 notai; oggi i funzionari sono otto, ma i notai sono 438) e che venga altresì destinato un altro direttivo ai più importanti archivi.

È inoltre da considerare che agli archivi, competenti per i distretti ai quali la tabella notarile assegna almeno 50 posti di notaio, debbono a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge 28

luglio 1961, n. 723, essere preposti conservatori capi (ossia primi dirigenti). In attuazione di tale disposizione, accolta anche dalla legge sulla dirigenza, occorre quindi aumentare da 14 a 22 la dotazione organica dei primi dirigenti onde affidare a tali funzionari la titolarità degli archivi di Cuneo, Cagliari, Forlì, Modena, Messina, Padova, Treviso, Venezia e Vicenza competenti anch'essi per distretti con oltre cinquanta posti notarili.

L'archivio notarile di Firenze, sia per la mole degli affari trattati sia per l'attuale numero (145) dei posti notarili assegnati al distretto, dovrebbe poi essere diretto da un sovrintendente (ossia da un dirigente superiore). Nel 1961 funzionari con tale qualifica vennero infatti previsti in tutte le sedi (Roma, Milano, Napoli e Torino) cui erano assegnati oltre cento posti di notaio come espressamente si rileva dalla relazione alla legge n. 723 (pagina 3, A.C. n. 2113).

L'attuale ruolo organico della carriera di concetto (70 unità di cui 10 assegnate all'ufficio centrale) è del tutto inadeguato alla molteplicità e complessità delle mansioni contabili connesse all'autonomia finanziaria dell'amministrazione degli archivi notarili. La mancanza di personale di concetto in tutti gli archivi comporta che i compiti di carattere amministrativo e contabile propri di tale personale vengono svolti in parte dal conservatore ed in parte dal personale esecutivo, malvolentieri dal primo, il quale avverte di essere sottoutilizzato, malvolentieri anche dal personale esecutivo che è chiamato a svolgere mansioni superiori senza essere adeguatamente retribuito.

Si ritiene indispensabile assegnare un posto di segretario a tutti gli archivi in quanto in ognuno di essi vengono svolte mansioni proprie di tale carriera.

L'amministrazione degli archivi notarili, dotata di autonomia finanziaria, amministra direttamente i beni che costituiscono il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare (senza l'intervento del Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio).

Allo scopo di provvedere alla gestione del complesso patrimonio immobiliare esistente (novantaquattro edifici in proprietà e dodici in uso gratuito perpetuo) ed a quello in via di acquisizione è indispensabile istituire un ruolo di geometri, costituito da dieci unità. Un ruolo di tecnici esiste in ogni amministrazione che comunque gestisce beni immobili.

Si avverte poi la necessità, per dare esecuzione alla legge 25 maggio 1981, numero 307, istitutiva del registro generale dei testamenti, nonché ai fini della microriproduzione delle fonti documentarie e dell'automazione di vari servizi, di istituire un ruolo tecnico di operatori fotografi e meccanografi.

Nel registro generale dei testamenti dovranno infatti annualmente essere iscritte circa 70.000 annotazioni e si prevede il rilascio di circa 270.000 certificati all'anno: tale mole di lavoro potrà essere affrontata solo con adeguata automazione del servizio.

L'impiego del microfilm, grazie alla modifica delle modalità di conservazione dei documenti introdotta dall'articolo 25 della legge n. 15 del 1968, diminuirebbe drasticamente gli enormi costi di esercizio (conseguenti alla progressiva costante dilatazione degli archivi), rappresentati dall'alto valore locativo e dalla creazione di nuovi locali.

L'esigenza di dotare gli uffici di personale tecnico, attualmente non avvertita nella sua globalità, sarà soddisfatta parallelamente all'incremento della meccanizzazione dei servizi, già in avanzata fase di realizzazione.

Per altro, poiché la dotazione organica deve essere fissata dalla legge, è indispensabile determinarla tenendo conto delle esigenze già programmate, fermo restando il potere dell'amministrazione di graduare le assunzioni in relazione alla concreta realizzazione della meccanizzazione.

Infine si ritiene assolutamente necessario dotare tutti gli archivi notarili di almeno due commessi. Nell'amministrazione degli archivi notarili gli impiegati della carriera ausiliaria disimpegnano non

soltanto le mansioni di anticamera e di pulizia, ma svolgono anche il fondamentale oneroso compito di prelevare i volumi di atti richiesti dagli utenti, e curano l'ordinata ricollocazione degli stessi.

La ridotta dotazione organica (140 unità distribuite in cento archivi) ha sempre determinato notevolissimi problemi organizzativi, che, in caso di assenza dell'unico ausiliario, ha talvolta comportato la paralisi del servizio.

Pertanto, per assicurare l'andamento dei servizi, è indispensabile ed urgente:

aumentare di complessive 9 unità (1 dirigente superiore più 8 primi dirigenti) la dotazione organica dirigenziale periferica;

aumentare di complessive 30 unità la dotazione organica del personale della carriera direttiva, qualifiche non dirigenziali;

aumentare di complessive 80 unità la dotazione organica del personale con mansioni di concetto da ricoprire, nella prima applicazione, mediante concorso per esami riservato al personale interno dell'amministrazione degli archivi notarili (attualmente le mansioni proprie della carriera di concetto sono spesso disimpegnate da personale della carriera esecutiva);

istituire un ruolo tecnico di geometra, per complessive 10 unità;

istituire un ruolo tecnico di operatore fotografo ed operatore meccanografo, di complessive 100 unità;

aumentare di complessive 100 unità la dotazione organica del personale ausiliario addetto agli uffici.

La spesa derivante dai suddetti aumenti di organico, una volta che siano stati espletati tutti i relativi concorsi, si può quantificare in circa quattro miliardi e andrà esclusivamente a carico dell'amministrazione degli archivi notarili, il cui bilancio è in avanzo da molti anni per importi di gran lunga superiori.

La spesa per altro non comincerà ad incidere concretamente sul bilancio prima di due anni dall'approvazione della legge, in considerazione dei tempi necessari per le procedure concorsuali.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, modificato dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1976, n. 185, è sostituito dal seguente:

« I componenti del Consiglio di amministrazione e della commissione di disciplina per il personale degli archivi notarili sono nominati, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, rispettivamente all'inizio di ogni quadriennio e di ogni biennio ».

ART. 2.

Le tasse di ammissione ai concorsi per l'accesso nei ruoli del personale dell'amministrazione degli archivi notarili, previste dall'articolo 14 della legge 17 maggio 1952, n. 629, sono fissate rispettivamente in lire 15.000, lire 10.000 e lire 5.000.

Il diritto fisso per la verbalizzazione della richiesta di ogni operazione richiesta agli archivi notarili, previsto dall'articolo 40, ultimo comma, della legge 22 novembre 1954, n. 1158, è fissato in lire 500.

ART. 3.

In attesa che siano determinati i profili professionali e le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale, i ruoli organici del personale della carriera direttiva, di concetto ed ausiliaria degli archivi notarili sono aumentati rispettivamente di trenta, ottanta e cento unità. Sono inoltre istituiti un ruolo tecnico - geometri - della carriera di concetto, con dieci unità ed un ruolo tecnico della carriera esecutiva, con cento unità, di cui settanta di operatore meccanografo e trenta di operatore fotografo.

All'ufficio centrale degli archivi notarili sono assegnati dieci operatori meccanografi ed il personale del ruolo tecnico della carriera di concetto. È aumentata del 50 per cento, con esclusione delle qualifiche dirigenziali e del personale ausiliario tecnico, la dotazione organica prevista dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1952, n. 629, da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge 25 maggio 1981, n. 307.

ART. 4.

I posti di qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente, previsti dal quadro *G* della tabella IV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono portati rispettivamente a 10 e a 22. È istituito un posto di sovrintendente nella sede di Firenze ed i posti di funzione di conservatore capo sono portati a 19.

ART. 5.

In sede di prima attuazione della presente legge i posti portati in aumento nel ruolo amministrativo della carriera di concetto verranno ricoperti mediante concorso riservato al personale della carriera esecutiva degli archivi notarili.

ART. 6.

Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi degli archivi notarili.